



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
(art. 409 e ss. c.p.p. )

- ✓ Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe ;
- ✓ Letta l'opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione;
- ✓ Celebrata l'udienza camerale, sentite le parti comparse e sciolta la riserva del 19.10.21;
- ✓ Premesso che il presente procedimento prendeva le mosse dal suicidio in carcere di [REDACTED], gen.to in atti, che in data 26.7.2020 si toglieva la vita impiccandosi nel bagno della cella;
- ✓ Dato atto che il PM ipotizzava il delitto ex art. 580 c.p.;
- ✓ Richiamata l'ottima richiesta di archiviazione del PM, nella quale si riassumevano tutte le indagini espletate e si dava conto degli esiti cui si perveniva, ritenendosi che nessun reato era perseguibile ex art. 580 c.p. ;
- ✓ Osservato che non emergeva alcuna condotta astrattamente riconducibile al delitto di istigazione al suicidio, per come realizzatosi il gesto , ed il GIP condivide per tabulas le valutazione (rectius: constatazione) del PM in ordine alla insussistenza di una qualche condotta di terzi che abbia instillato o rafforzato il proposito autolesionistico realizzato;
- ✓ Visto che le pp.oo. condividevano anche esse tali valutazioni;

✓ Rilevato che le pp.oo. appuntavano le loro doglianze non tanto sul reato (chiaramente insussistente) ex art. 580 c.p. , quanto sul fatto che vi sarebbe stata una responsabilità per omicidio colposo da omesso impedimento ex artt. 40 – 589 c.p. in quanto i responsabili della struttura carceraria non avrebbero – con le misure di controllo e prevenzione adottabili – prevenuto ed evitato il gesto lesivo;

✓ Visto in particolare che gli opposenti , in estrema sintesi, si dolevano del fatto:

che [redacted] aveva lanciato chiari segni di propositi autolesionistici, tanto che il 22.6.2020 il G.U.P. Levita Luigi – Tribunale Nocera Inferiore – invitava la struttura all’adozione di ogni iniziativa utile a fronte di una rilevata condizione psicologica critica del detenuto;

che Cirillo il 21.7.2020 si infliggeva tagli sulle braccia , tanto da indurre la dott.ssa Attianese – del servizio psichiatrico del carcere – a richiedere la “grandissima sorveglianza” sul detenuto;


che l’Ispettore Capo [redacted] attestava come il 21.7.2020 il detenuto , a colloquio, avesse preannunciato la possibilità di “fare una fesseria”;

che nessuna adeguata sorveglianza in realtà era posta in essere, laddove in caso contrario “con ogni probabilità” [redacted] non si sarebbe ucciso ed avrebbe avuto “chance di sopravvivenza”;

✓ Osservato che già la prospettazione probabilistica degli opposenti destrutturava di fondamento l’accusa che si pretendeva fosse elevata o meglio chiarita;

✓ Ritenuto infatti che l’opposizione non può avere seguito – con le ulteriori indagini invocate – per la ragione dirimente relativa alla **impossibilità di dimostrare adeguatamente il nesso causale tra il presunto inadempimento alla prescrizione cautelare e l’evento lesivo;**



- ✓ Ricordato che , in tema di responsabilità da omesso impedimento, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta antidoverosa , e quindi, segnatamente, l'effetto salvifico del rispetto della regola cautelare, deve affidarsi alle contingenze significative del caso concreto; in una tale prospettiva, l'esistenza del «nesso causale» può essere ritenuta **solo** quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti non compiuti risulti caratterizzata da «elevata probabilità logica» ovvero sia corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili (cfr Cass. Pen. n. 33230/2020); **in sostanza, deve aversi certezza scientifico-fattuale in ordine al fatto che, se fosse stata osservata la regola cautelare (adempimento puntuale della Altissima Sorveglianza) , il fatto non si sarebbe verificato;**
- ✓ Osservato che nella specie è **assolutamente impossibile assumere che, qualora il detenuto fosse stato effettivamente sottoposto ad un regime di maggiore sorveglianza, non si sarebbe ucciso** ; invero, il  realizzava il suo proposito in modo improvviso e repentino , chiudendosi in bagno ed impiccandosi nel giro di pochi minuti, senza che neanche i compagni di cella avessero avuto modo di accorgersi di quanto stava accadendo (tutto aveva luogo nel giro di 15 minuti, con utilizzo di lenzuola);
- ✓ Ricordato in sostanza che i rigori della prova del nesso causale da omesso impedimento sono tendenzialmente incompatibili con un giudizio di responsabilità in casi come quello in esame, potendo sempre serbarsi un ragionevole dubbio in ordine al fatto che – a fronte di un soggetto in preda alla frustrazione ed alla violenza autolesionistica – tutte le sorveglianze possibili non sono in grado di evitare (né possono materialmente farlo) secondo un criterio “di alto grado di probabilità



logica”, prossima alla certezza, un gesto che il soggetto può commettere comunque; esse possono al più diminuire il relativo rischio, ma la “diminuzione del rischio” non è sufficiente a fondare una imputazione per omesso impedimento ex art. 40 comma 2 c.p. ; ed infatti, seppur si diminuisce il rischio, resta pur sempre una possibilità al detenuto di compiere il gesto, il che contraddice l’esito positivo del giudizio contrafattuale sopra delineato;

✓ **Ritenuto che su tale valutazione in nulla può incidere la relazione tecnica psichiatrica a firma delle dott.sse** [REDACTED] **e** [REDACTED] **la consulenza presenta spunti valutativi di estremo pregio, ricostruendo doviziosamente sia il quadro clinico del** [REDACTED] **che il regime cui sono sottoposti, nelle carceri, i detenuti in situazione di rischio suicidiario; tuttavia, l’elaborato non incide sul quadro processuale delineato per due ragioni insuperabili:**

- 1) in primis , si contesta genericamente la prescrizione della “Altissima Sorveglianza”, laddove le dott.sse si chiedono “se l’intervento più utile non fosse quello della Sorveglianza a Vista o il trasferimento nell’area dell’Articolazione per la tutela della Salute Mentale” ; sennonchè, non ci si poneva – come era doveroso – il problema della qualificazione colposa o meno della condotta; in particolare, in questo procedimento era centrale poter qualificare la scelta – pur censurata - come “colposa” sul piano giuridico-penale (cioè come violativa di una regola cautelare generica o specifica) , ai fini di una eventuale imputazione per omicidio colposo; ebbene, questo Giudice non è in grado (né lo sono stati i consulenti) di rinvenire un criterio tecnico-scientifico (generico o dettato da una specifica regola) che consenta, sul piano obiettivo, di discriminare i diversi casi e, in questa vicenda, di imporre le diverse misure indicate (Sorveglianza a Vista) ; a ben vedere, infatti, ivi rilevavano



profili medico-psichiatrici di estrema complessità , come tali soggetti ad una valutazione (soprattutto quando prognostica) avente sempre un margine di discrezionalità da parte degli operatori ; per cui , era arduo parlare di “colpa in senso giuridico penale” quando non si disponeva la “sorveglianza a vista”;

- 2) in secundis, le dott.sse assumevano – e su questo devesi dissentire – che la “grandissima sorveglianza” avrebbe evitato l’evento, ma sul punto il Giudice dà atto che tale valutazione non ha alcun fondamento fattuale , tenuto conto delle modalità con cui opera tale regime (controllo ogni 10/15 minuti) , con conseguente impossibilità di evitare oltre ogni ragionevole dubbio che un detenuto metta in pratica il suo proposito subito dopo il controllo e nelle more del successivo;
- ✓ Opinato in definitiva che, all’esito dell’udienza, non sono emersi elementi utili per richiedere al pubblico ministero la formulazione coatta dell’imputazione, non potendosi che condividere la richiesta di archiviazione;

visto l’art. 409/411 c.p.p.

**P.Q.M.**

dispone l’archiviazione del procedimento indicato in epigrafe.

ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede, autorizzando fin d’ora al rilascio di copia di atti e provvedimenti agli aventi diritto.

Salerno , 27.10.2021

**Il Giudice per le indagini preliminari  
dott. Alfonso Scermino**

